

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4



COMUNE DI CIVITAVECCHIA



COMUNE DI SANTA MARINELLA



COMUNE DI ALLUMIERE



COMUNE DI TOLFA



REGIONE
LAZIO

COMUNE CAPOFILA CIVITAVECCHIA

UFFICIO DI PIANO

***PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.d.O.)
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ESSENZIALI DEL DISTRETTO ROMA 4.1***

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL "CENTRO DI VALUTAZIONE, SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E TUTELA DELLE RELAZIONI FAMILIARI" NEI COMUNI DEL DISTRETTO 1 ROMA 4 (COMUNI DI CIVITAVECCHIA, SANTA MARINELLA, TOLFA E ALLUMIERE)

Art. 1 – Oggetto

Il presente Capitolato Speciale d'Oneri ha per oggetto l'affidamento del servizio di "CENTRO DI VALUTAZIONE, SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E TUTELA DELLE RELAZIONI FAMILIARI". Tale servizio può essere reso in favore di persone residenti nel territorio dei Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario 1 Roma 4, segnalati dai Servizi Sociali dei Comuni di: Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere.

Con il "CENTRO DI VALUTAZIONE, SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E TUTELA DELLE RELAZIONI FAMILIARI" si intende attivare interventi di valutazione, diagnosi e trattamento per le situazioni complesse inerenti non solo la fase della separazione coniugale, ma anche l'intero ciclo vitale.

Infatti, il presente progetto propone specifiche attività di intervento per l'analisi delle problematiche che hanno determinato la crisi familiare, per la valutazione delle competenze genitoriali, per la tutela delle relazioni familiari mediante incontri protetti genitori-figli, per il sostegno alla genitorialità e lo sviluppo delle relazioni familiari con l'obiettivo di aiutare le famiglie in fasi particolarmente delicate come quelle relative alla nascita/adozione/affidamento di figli, oppure famiglie con figli in età adolescenziale o in fase di separazione, nonché famiglie ricomposte o che affrontano lutti).

Situazioni particolari riguardano le separazioni altamente conflittuali. Da tempo, infatti, gli operatori dei servizi segnalano l'aumento dei minori che, dopo la separazione della coppia genitoriale, perdono ogni legame con il genitore non affidatario e/o non collocatario, imprigionati in conflitti interpersonali; inoltre, il legame tra i minori e i genitori non collocatari, in alcuni casi, risulta essere ulteriormente gravato e fortemente limitato anche dalle distanze geografiche che a volte vengono a crearsi a seguito di una separazione.

Altre situazioni di perdita dei legami parentali si verificano nei casi in cui sia stato necessario provvedere all'allontanamento del bambino dal suo nucleo familiare per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Le suddette situazioni di allontanamento rappresentano per i minori momenti di elevata potenzialità traumatica. La complessità e la multiproblematicità familiari, fanno registrare l'aumento, anche da parte delle AA.GG., di richieste di attivazione di spazi neutri tra il minore e il genitore non affidatario e/o non collocatario presso i servizi, sotto la supervisione degli operatori.

Tali condizioni, proprio per la loro delicatezza e specificità, necessitano di personale altamente specializzato e di specifici spazi adeguati ad un appropriato setting funzionale, idoneo al ripristino delle relazioni familiari.

Art. 2 - Finalità del Servizio.

Prevenzione, analisi e trattamento della situazione di rischio in cui si trovano i minori attraverso:

- valutazione psico-diagnostica della condizione di criticità in cui si trova la famiglia ed approfondimento delle relazioni familiari ed in particolare tra genitori e figli;
- indagini ed accertamenti psico-sociali per richieste demandate dall'Autorità Giudiziaria, per il tramite del Servizio Sociale Comunale;
- valutazione delle competenze genitoriali;
- sostegno psicologico ai nuclei familiari residenti nel territorio distrettuale inviate dai Servizi Sociali;
- aiuto rispetto alle problematiche minorili, in particolare nei casi di situazioni di separazione o conflittualità familiare;
- attivazione di interventi diretti alle famiglie per la ridefinizione in maniera più funzionale delle dinamiche familiari;
- attivazione di interventi volti a garantire la relazione del minore con entrambe le figure genitoriali.

Art. 3 - Destinatari del Servizio

I destinatari dell'intervento sono: famiglie residenti nel Distretto 1 Roma 4 con minori, segnalati esclusivamente dai Servizi Sociali Comunali e/o sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 4 - Attività del Servizio e durata

Le attività del Servizio "Centro di valutazione, sostegno alla genitorialità e tutela delle relazioni familiari" sono:

- Valutazione psico-diagnostica della condizione di criticità in cui si trova la famiglia ed approfondimento delle relazioni familiari ed in particolare tra genitori e figli;
- Indagini ed accertamenti psico-sociali per richieste demandate dall'Autorità Giudiziaria, per il tramite del Servizio Sociale Comunale;
- Valutazione delle competenze genitoriali o di altre figure di riferimento che si occupano del minore anche con l'utilizzo di test psico-diagnostici;
- Espletamento di altri incarichi in favore dei minori e della loro famiglia, demandati dall'Autorità Giudiziaria, per il tramite del Servizio Sociale Comunale;
- Consulenza psicologica individuale, di coppia e familiare;
- Percorsi di sostegno psicologico individuale, di coppia e familiare, anche in favore di famiglie affidatarie;
- Mediazione familiare e coordinamento genitoriale;
- Spazio neutro con valutazione dell'andamento degli incontri genitori figli;
- Consulenza Legale all'occorrenza e comunque almeno una volta ogni 15 giorni;

Per ogni attività l'aggiudicatario dovrà definire una precisa metodologia da adottare, individuando le azioni necessarie per l'espletamento dell'intervento e per la verifica e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi.

Il Centro dovrà essere la risultante di un lavoro integrato tra i servizi del territorio, rappresentando per gli stessi una risorsa specifica, capace di offrire risposte adeguate e qualitativamente valide ai bisogni del territorio.

In particolare la gestione del servizio dovrà garantire:

- A. qualità determinata dalla presenza di operatori qualificati in possesso dei requisiti richiesti.
- B. continuità nella gestione della utenza da parte degli operatori assegnati al Servizio anche in integrazione e continuità con i servizi sviluppatasi negli anni precedenti.
- C. flessibilità degli interventi in modo da programmare azioni e progetti individualizzati a seconda dell'utenza e dei suoi bisogni. Gli operatori dovranno fare riferimento, nello svolgimento della loro attività, al Coordinatore del Servizio individuato dal progetto, il quale si rappresenterà con il Referente del Comune.
- D. gli operatori dell'Organismo Aggiudicatario devono rendersi disponibili a recarsi presso i Servizi Sociali Comunali per gli incontri ritenuti necessari dal Servizio Sociale per la presa in carico del caso, la restituzione del lavoro effettuato e per eventuali importanti modifiche del progetto operativo. L'incarico da parte dei Servizi Sociali deve avvenire mediante richiesta formale mezzo PEC da inviare anche all'Ufficio di Piano.

L'Organismo aggiudicatario, sulla base di quanto richiesto, dovrà dar riscontro formale al Servizio inviante in merito a:

- Avvio della presa in carico;

- Stesura del progetto d'intervento con la collaborazione dei Servizi referenti del caso; lo stesso dovrà riportare le azioni da attuare, i soggetti e i Servizi coinvolti, i tempi di realizzazione, le modalità di monitoraggio e valutazione;
- Relazione mensile;
- Relazione finale sugli interventi attuati.

Art. 5 - Personale

Le figure professionali richieste per lo svolgimento delle attività previste nel Servizio sono:

n. 2 Psicologi per complessive 36 ore settimanali;

n. 1 Assistente Sociale per complessive n. 36 ore settimanali;

n. 2 Figure professionali, specialisti in mediazione familiare e coordinamento genitoriale n. 6 ore settimanali cadauno;

n. 1 Avvocato: all'occorrenza e comunque almeno una volta ogni 15 giorni per un massimo di n. 10 ore mensili.

Supervisore: presenza mensile programmata per 12 mesi e comunque non inferiore a 3 ore mensili.

Gli operatori dovranno essere in possesso del titolo di studio abilitante alla professione, dell'iscrizione all'Albo Professionale e avere un'esperienza documentata, di almeno 3 anni, per i servizi previsti nel presente Capitolato.

Art.6 - Svolgimento del Servizio

Sede

La sede del Centro dovrà essere individuata nel territorio del Comune di Civitavecchia e appositamente reperita dall'Organismo aggiudicatario.

L'ubicazione della sede dovrà risultare strategica sul territorio, rispondendo a diverse esigenze: in primo luogo la facile accessibilità anche da parte di utenti che si spostino con i mezzi pubblici (F.S. per gli utenti provenienti dal Comune di Santa Marinella e capolinea COTRAL per gli utenti provenienti da Tolfa, Allumiere e Santa Marinella).

Dovrà corrispondere all'esigenza di visibilità e di assenza di barriere architettoniche per facilitarne l'accessibilità.

La sede dovrà disporre di:

- alcune stanze allestite adeguatamente per le attività previste dal progetto (specchio unidirezionale, attrezzature di video-registrazione, ecc.);
- uno spazio di segreteria;
- due ingressi, cosa particolarmente utile per i casi trattati nello Spazio Neutro.

Servizio

Le figure professionali richieste opereranno nella sede appositamente reperita dall'Aggiudicatario, secondo le direttive e i programmi concordati dal Coordinatore del Servizio, con il Referente Comunale e gli operatori del Servizi Sociali Comunali.

Dovrà essere assicurata la presenza del personale sia presso la Sede che all'esterno, tramite rilevazione elettronica.

L'invio dei casi dovrà essere effettuato al Centro tramite PEC, utilizzando apposita modulistica condivisa, agevole e funzionale per tutti gli operatori.

Per ogni caso assegnato dovrà essere elaborato formalmente un piano individualizzato di intervento con la collaborazione dei Servizi referenti del caso. Lo stesso dovrà riportare le azioni da attuare, i

soggetti e i Servizi coinvolti, i tempi di realizzazione e di definizione dell'intervento, le modalità di monitoraggio e valutazione.

Gli operatori, nell'ambito dello svolgimento degli interventi, dovranno collaborare in stretta sinergia tra di loro, con i Servizi inviati e con gli altri Servizi territoriali coinvolti, nel rispetto delle proprie competenze professionali, dando una restituzione degli esiti degli interventi sia in itinere (per un eventuale rimodulazione del progetto di intervento), sia ex post, per valutare l'efficacia dell'intervento e aggiornare del caso le AA.GG segnalanti.

Figure professionali: ruolo e funzioni:

Psicologi (di cui uno con specializzazione sistemico relazionale ed uno con specializzazione nell'età evolutiva) con la funzione di:

- valutazione psico-diagnostica della condizione di criticità in cui si trova la famiglia ed approfondimento delle relazioni familiari ed in particolare tra genitori;
- valutazione delle competenze genitoriali;
- coordinamento dell'équipe e delle attività del Centro;
- conduzione di colloqui di consulenza psicologica, di interventi di sostegno psicologico individuale, di coppia e familiare;
- valutazione relazione genitori/figli anche nell'ambito degli interventi di spazio neutro;
- conduzione interventi di spazio neutro.

Assistente Sociale con la funzione di:

- indagini socio ambientali nei casi demandati dall'Autorità Giudiziaria, affidati per il tramite del Servizio Sociale Comunale;
- gestione del servizio di accoglienza per primi colloqui e presentazione richieste nell'ambito della riunione d'équipe;
- raccordo con i servizi socio-sanitari del territorio;
- rapporti con i servizi dell'Autorità Giudiziaria con eventuali partecipazioni ad udienze;
- conduzione di interventi di spazio neutro.

Professionisti esperti con la funzione di:

- conduzione degli interventi di mediazione familiare e di Coordinamento genitoriale.

Avvocato esperto in diritto di famiglia con la funzione di:

- consulenza giuridica, nell'ottica della mediazione familiare, ai genitori in via di separazione, separati o divorziati;
- consulenza giuridica agli operatori nell'ambito degli interventi di mediazione e di spazio neutro

Supervisore con funzione di coordinare e supervisionare gli interventi attuati dall'équipe del Centro in sinergia con i Servizi coinvolti, relativamente ai casi che presentano una maggiore complessità nella presa in carico e nella realizzazione del progetto d'intervento. Pertanto la Supervisione dovrà essere accessibile anche agli operatori referenti del caso.

Art.7 - Rapporti tra il personale e gli utenti del Servizio

I rapporti tra il personale dell'Organismo aggiudicatario ed i destinatari del Centro devono essere improntati al rispetto dell'utente e all'osservanza del principio della riservatezza di ogni singola situazione, nonché al rispetto del dovere del segreto professionale previsto dalla normativa di riferimento e dai codici deontologici delle differenti professioni di origine.

Il professionista è tassativamente tenuto a curare la riservatezza dell'informazione e della documentazione relativa agli utenti nonché ad astenersi dall'esprimere valutazioni e giudizi personali nei confronti dell'utenza che possano essere discriminatori o lesivi della dignità della persona, delle proprie convinzioni etiche, politiche, religiose o offendere la sensibilità personale dell'individuo rispetto al proprio orientamento sessuale o appartenenza etnica. L'inosservanza di quanto sopra raccomandato comporta la sostituzione del professionista che ha agito venendo meno a tali principi.

Art. 8 – Obblighi della Ditta appaltatrice

L'affidatario osserva le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di previdenza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

La ditta/impresa aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità.

Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa come richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ottemperanza alla vigente normativa in merito al contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV2, la Ditta aggiudicataria si impegna a dotare il suo personale di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento delle attività, compresa la formazione specifica per il contrasto al CoViD-19 mediante sottoscrizione di un patto di corresponsabilità

L'affidatario dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati

L'affidatario è obbligato a stipulare, con onere interamente a proprio carico e prima della sottoscrizione del contratto, apposita assicurazione per la copertura dei danni di qualsiasi natura subiti o provocati dagli operatori del servizio in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione. I massimali di detta polizza assicurativa dovranno essere non inferiori a:

RCT per sinistro - € 2.500.000;

RCT per persona - € 1.000.000;

RCT per cose - € 500.000;

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

L'affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare, entro tre giorni dall'accadimento, ogni eventuale infortunio, incidente, occorsi durante l'attività oggetto del presente bando.

Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa come richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'affidatario dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati.

L'affidatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione quali:

- numero unità;
- monte ore;
- CCNL applicato;
- qualifica;
- livelli retributivi;
- scatti di anzianità;

- sede di lavoro;
 - eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 69, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.
- Tanto al fine di consentire l'applicazione della clausola sociale ex art. 50 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 9 – Coordinamento, verifica e valutazione

Il Responsabile del Procedimento delle attività dell'Ufficio di Piano coordina le attività oggetto dell'appalto. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo il RUP del contratto espleta i controlli volti a verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste. Effettua inoltre la verifica periodica dei risultati conseguiti dal servizio e formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento.

Gli strumenti di verifica e valutazione sono costituiti dagli incontri d'équipe tra i diversi operatori, dalle relazioni.

Art. 10 - Titolarità del Servizio e Trattamento Dati Personali

I servizi previsti dal presente appalto, ancorché gestiti dall' Affidatario per conto del Comune di Civitavecchia, sono servizi pubblici comunali.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia.

Il Responsabile ed i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolari.

Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:

- a) trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento annesso al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello Stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
- c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- e) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di

specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;

- f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- h) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
- j) attivarsi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 11–Sub-Appalto

E' vietato il subappalto o la cessione del contratto, anche parziale, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 12 – Sospensione del servizio

In caso di eventi prevedibili che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l'amministrazione appaltante dovrà essere avvisata con anticipo di almeno tre giorni lavorativi.

Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'affidatario, la stazione appaltante si riserva la facoltà di addebitare alla stessa i danni conseguenti.

Art. 13 – Penalità

Qualora la stazione Appaltante, accerti il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono il contratto da parte dell'aggiudicatario, provvederà ad applicare le sottoelencate penali contrattuali:

- a. mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
- b. mancato rispetto degli indirizzi e delle modalità organizzative (orari, giorni, procedure stabilite dalla stazione appaltante) applicazione di una penale di €. 350,00/giorno.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono da intendersi cumulabili. Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o PEC. ai fini dell'avvio del procedimento.

La fase successiva all'avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..

In caso di cumulo delle sanzioni la Stazione appaltante, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per il recupero delle penalità la Stazione appaltante potrà effettuare trattenute su quanto dovuto alla Ditta o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Per tutti gli altri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate la stazione appaltante, provvederà a diffidare con lettera raccomandata o via PEC, l'Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 3 (tre) giorni dal ricevimento per ottemperare a quanto richiesto.

Art. 14– Cause di Risoluzione

- 1) La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi espressamente previsti dal presente capitolato e nei seguenti ulteriori casi:
 - a. qualora l'aggiudicatario violi il divieto di subappalto stabilito dall'art.11;
 - b. qualora vi sia la perdita di uno o più requisiti indispensabili richiesti dalla norma; qualora vi sia il mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti;
 - c. qualora vi siano comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli utenti;
 - d. qualora l'aggiudicatario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;
 - e. nel caso in cui sia stato assegnato un termine dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
 - f. nel caso in cui si accerti l'inadempimento delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010;
 - g. in ogni altro caso di grave inadempimento a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.
- 2) In caso di risoluzione, alla Ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dalla stazione appaltante, eventualmente incamerando la cauzione versata.

- 3) Resta inteso che il contratto si intenderà risolto senza altra formalità e con sanzione amministrativa dell'incameramento della cauzione definitiva, fatte salve eventuali altre sanzioni anche di natura penale, qualora risulti che la Ditta aggiudicataria abbia prodotto false dichiarazioni relativamente ai punti del Bando di gara nei quali sono state previste dichiarazioni sostitutive.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. restano a carico dell'aggiudicatario gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A tal fine l'aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare al Comune di Civitavecchia il/i numero/i di conto corrente dedicato, i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con i relativi Codici Fiscali, nonché impegnarsi ad inserire analoghe clausole sugli eventuali contratti stipulati con i propri fornitori ed a trasmettere copia degli stessi al Comune di Civitavecchia

Art. 16 – Corrispettivi

La liquidazione dei corrispettivi avverrà in forma posticipata, previa presentazione al Responsabile del contratto di fatture mensili entro i termini di legge, sulla base delle previste rendicontazioni. Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC ed il pagamento dei tributi comunali, qualora abbia la sede nel territorio del Distretto.

Art. 17– Foro competente per le controversie

Tutte le controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18– Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.